

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARIP - ANNO 2023

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 13/03/2023

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello risultano:

DURÈ LUCA	S	MUSTO BARBARA	N
RONDI ALESSANDRA	S	MORA ILARIA	S
REVERSI ANDREA	S	SCHIAVINI DOMENICO	S
RONZI MASSIMO	S	TRANCHESE MICHELANGELO	S
SANGIACOMO ANDREA	S	VELLA DARIO	S
BOLOGNESE RITA	N	SALIS PAOLA	N
GIAMPICCOLO RICCARDO	S		

Totale Presenti: 10 Totali Assenti: 3

Assenti Giustificati i signori:

BOLOGNESE RITA; MUSTO BARBARA; SALIS PAOLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAGANO SALVATORE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DURÈ LUCA - SINDACO - dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sindaco rende noto che i lavori della presente sessione consiliare vengono resi pubblici anche mediante il collegamento che ciascun cittadino può attivare liberamente al seguente link pubblicato sulla home page del sito web comunale

https://www.youtube.com/live/e3OY0o7uywA?feature=share

La presente seduta si svolge con il sistema della videoconferenza ai sensi della disciplina regolamentare adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

CONSIDERATO, inoltre, che la Legge n. 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI e che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che il Comune di Cisliano, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio Navigli gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo alla TARI;

CONSIDERATO che la tariffa corrispettiva è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche e la ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.03.2022 di adozione del Piano Finanziario periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO CHE il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, è stato validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022 ed è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025 e vedrà l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) entro i termini di approvazione della tariffa 2024.

DATO ATTO che:

- il PEF 2022-2025 è stato elaborato sulla base delle fonti contabili obbligatorie del gestore Consorzio dei Comuni dei Navigli (ora Consorzio Navigli SpA) relative all'annualità 2020;

- ARERA prevede la possibilità di un aggiornamento infra periodo, ai sensi dell'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, nel caso in cui si verifichino circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, circostanze che in particolare per l'annualità 2023 non si prevedono e che, pertanto, non giustificano tale aggiornamento;

RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 8 del 30.04.2014 di approvazione del regolamento Tarip;
- n. 11 del 21.04.2016 di approvazione modifica al regolamento Tarip;
- n. 3 del 22.01.2018 di approvazione modifica regolamento per l'applicazione della Tarip;
- n. 11 del 15.06.2020 di approvazione modifiche al regolamento Tarip a seguito ex deliberazione Arera n. 443/2019:
- n. 15 del 28.07.2020 di approvazione modifiche al regolamento Tarip ai sensi della legge 160/2019.
- -n. 23 del 19.07.2021 di approvazione modifiche regolamento TARIP ai sensi d.lgs 116/2020;
- n. 1 del 13.03.2023 di approvazione modifica regolamento per l'applicazione della Tarip;

CONSIDERATO CHE l'articolazione tariffaria è stata elaborata dal gestore in osservanza di quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 158/99, come rivisto e integrato dalle Deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, che ha introdotto il MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), al fine della copertura integrale dei costi di servizio, <u>sostanzialmente confermando i parametri già in vigore nella determinazione tariffaria relativa all'anno 2022</u>, come di seguito riepilogate:

Parametri TARIP		2023
Totale PEF (escluso Tributo provinciale ed esclusa IVA 10%)		599.202,14
Tari mercato - Legge 160/2019 art. 1, commi 837-838		490,00
Riduzioni da finanziare con altre risorse (associazioni e compostaggio)		-4.750,00
Contributo scuole - MIUR		-3.565,20
Recupero crediti		-2.936,81
Recupero da sanzioni		-1.375,95
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		586.084,18
	%	
GRADO DI COPERTURA	100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	58,00%	339.928,82
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	42,00%	246.155,35
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	63,00%	369.233,03
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	37,00%	216.851,15

PRESO ATTO che si confermano le percentuali già deliberate nel precedente Piano Finanziario 2022, sia per quanto riguarda quota fissa /quota variabile che le % di ripartizione utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che occorre approvare i parametri k per la determinazione delle tariffe unitarie, e, nello specifico, solo i Ka (per le utenze domestiche) ed i Kc (per le utenze non domestiche) in quanto nel Comune di Cisliano viene applicata la tariffa puntuale, con conseguente determinazione della quota variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza, come di seguito meglio specificato:

Categoria	Descrizione Categoria	Ka
1R	NUCLEO 1	0,84

2R	NUCLEO 2	0,98
3R	NUCLEO 3	1,08
4R	NUCLEO 4	1,16
5R	NUCLEO 5	1,24
6R	NUCLEO 6	1,30

Cat		
	Descrizione Categoria	kc
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,36
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,80
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,51
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,43
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,86
09	CASE DI CURA E RIPOSO	0,98
11	UFFICI E AGENZIE	1,13
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,58
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI	1,11
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,52
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	8,50
	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR,	
18	ELETTR	1,04
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,16
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,84
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI	2,38
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,06
		10,5
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,34
32	AZIENDE AGRICOLE, ALLEVAMENTI ANIMALI, SILVICOLTURA	1,00
55	COMMERCIO ALL'INGROSSO BENI DUREVOLI	1,30
63	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI	1,50
75	AGRITURISMO	1,33

CONSIDERATO CHE, così come evidenziato dal gestore, l'unico elemento che è stato aggiornato rispetto al PEF approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.03.2022, concerne gli importi

relativi alle riduzioni da finanziare con altre risorse e al canone unico del mercato che non sono soggetti alla regolazione ARERA;

RICHIAMATO il regolamento comunale che ha istituito la Tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TARIP puntuale), modificato con delibera di Consiglio Comunale n 1 del 13.03.2023;

RITENUTO di dover procedere all'adozione dell'articolazione tariffaria 2023;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro dell'Interno circa il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, votazione espressa in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di dare atto che:
 - a) con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.03.2022 è stato adottato il Piano Finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo regolatorio 2022-2025;
 - b) il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022, è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025 e vedrà l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) entro i termini di approvazione della tariffa 2024;
 - c) per l'annualità 2023 non si prevedono circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano che, ai sensi dell'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, richiedano un aggiornamento infra periodo del piano;
 - d) di approvare l'articolazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti anno 2023 elaborata dal Consorzio Navigli SpA, gestore del servizio, *confermando i parametri TARIP* già utilizzati nell'articolazione della tariffa di che trattasi relativamente all'anno 2022;
- 3. Di stabilire che il medesimo provvedimento sia trasmesso al CCN ente gestore del servizio e tassa rifiuti:
- 4. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2023-2025;
- 5. Di stabilirne la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000,

con voti favorevoli unanimi, votazione espressa in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 13/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARIP - ANNO 2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca DURÈ

Dott. Salvatore PAGANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Articolazione Tariffaria 2023, determinazione dei parametri K per il calcolo delle tariffe unitarie

Premessa

La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo (o corrispettivo, in caso di applicazione del comma 668, dell'art. 1, della suddetta Legge) sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

Il Comune di Cisliano, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, applica la tariffa corrispettiva in luogo della TARI e nella commisurazione della stessa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

La tariffa corrispettiva è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche. La ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

L'articolazione tariffaria di cui al presente documento è stata redatta secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/99, come rivisto e integrato dalle Deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, che ha introdotto il MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), al fine della copertura integrale dei costi di servizio.

Il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, è stato validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022 ed è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025 e vedrà l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) entro i termini di approvazione della tariffa 2024.

Il PEF 2022-2025 è stato elaborato sulla base delle fonti contabili obbligatorie del gestore relative all'annualità 2020.

ARERA prevede inoltre la possibilità di un aggiornamento infra periodo (art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) nel caso si verifichino circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano. In particolare per l'anno 2023 non si prevedono situazioni straordinarie tali da giustificare l'aggiornamento infra periodo di cui sopra.

Con il PEF 2022-2025 sono state quindi già determinate le entrate tariffarie da considerare per l'articolazione tariffaria 2023.

1. Articolazione tariffaria e determinazione percentuali UD/UND e F/V

Le entrate tariffarie previste per l'anno 2023 saranno articolate come segue:

Parametri TARIP		2023
Totale PEF (escluso Tributo provinciale ed esclusa IVA 10%)		599.202,14
Tari mercato - Legge 160/2019 art. 1, commi 837-838		- 490,00
Riduzioni da finanziare con altre risorse (associazioni e compostaggio)		-4.750,00
Contributo scuole - MIUR		-3.565,20
Recupero crediti		-2.936,81
Recupero da sanzioni		-1.375,95
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		586.084,18
	%	
GRADO DI COPERTURA	100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	58,00%	339.928,82
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	42,00%	246.155,35
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	63,00%	369.233,03
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	37,00%	216.851,15

Si confermano le percentuali deliberate nel precedente Piano finanziario 2022, sia per quanto riguarda quota fissa/quota variabile che le % di ripartizione utenze domestiche e non domestiche.

Come indicato in precedenza, il PEF 2022-2025 è stato elaborato sulla base delle fonti contabili obbligatorie del gestore dell'anno 2020.

Per l'articolazione tariffaria del 2023 sono stati quindi aggiornati esclusivamente gli importi relativi alle riduzioni da finanziare con altre risorse e al canone unico del mercato che non sono soggetti alla regolazione ARERA.

2. Parametri K per la determinazione delle tariffe unitarie

Si riportano i parametri approvati dal Comune per la determinazione della TARIP per l'anno 2023.

I coefficienti approvati sono solo i Ka per le domestiche e i Kc per le non domestiche in quanto nel Comune di Cisliano viene applicata la tariffa a corrispettivo, ai sensi del comma 668 della Legge 147/2013, con conseguente determinazione della quota variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza.

I coefficienti **Ka** rientrano nei limiti previsti dal Dpr 158/99.

Categoria	Descrizione Categoria	Ка
1R	NUCLEO 1	0,84
2R	NUCLEO 2	0,98
3R	NUCLEO 3	1,08
4R	NUCLEO 4	1,16
5R	NUCLEO 5	1,24
6R	NUCLEO 6	1,30

La tabella sotto riportata riguarda invece i coefficienti **<u>Kc</u>** relativi alla componente non domestica; in giallo vengono evidenziate le categorie sperimentali.

Si precisa che le entrate tariffarie relative alle utenze del mercato (cat. n° 16 e n° 29), stimate in € 490 non verranno recuperate con l'emissione delle fatture Tarip ma saranno riscosse dal Comune tramite il canone di cui alla Legge 160/2019, art. 1, commi 816-847.

Cat.	Descrizione Categoria	kc
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,36
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,80
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,51
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,43
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,86
09	CASE DI CURA E RIPOSO	0,98
11	UFFICI E AGENZIE	1,13
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,58
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI	1,11
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,52
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	8,50
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	1,04
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,16
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,84
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64

25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,38
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,06
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	10,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,34
32	AZIENDE AGRICOLE, ALLEVAMENTI ANIMALI, SILVICOLTURA	1,00
55	COMMERCIO ALL'INGROSSO BENI DUREVOLI	1,30
63	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI	1,50
75	AGRITURISMO	1,33

PROVINCIA DI MILANO

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 4 del 28/02/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di articolazione tariffaria TARIP 2023

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;

Considerato, inoltre, che la Legge n. 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI e che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Preso atto che il Comune di Cisliano, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio Navigli gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo alla TARI;

Viste:

 la Deliberazione dell'ARERA n.443 del 31/10/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021", ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che a seguito della sopraccitata deliberazione, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; la successiva Deliberazione dell'ARERA n.444 del 31/10/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI", ha definito le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione per gli anni 2020/2023;

Richiamato, in particolare, l'art.6 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Viste le delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA),n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art.4 della predetta delibera n.363

Ricordato che il PEF deve essere validato prima dell'approvazione delle tariffe costituendo atto presupposto delle stesse (art.1, comma 683, legge n.147/2013) avendo riguardo alla circostanza che la delibera di approvazione delle tariffe TARI costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione ai sensi dell'art.172 tuel, e che il presente parere non costituisce validazione al PEF.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.03.2022 di adozione del Piano Finanziario - periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, è stato validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022 ed è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025 e vedrà l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) per le ultime due annualità di piano (2024 e 2025) entro i termini di approvazione della tariffa 2024.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle tariffe TARIP per l'annualità 2023.

Il revisore Unico Dott.ssa Alice Guerra

PROVINCIA DI MILANO

Allegato Pareri

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 13/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARIP - ANNO 2023

ART. 49, COMMA 1[^], TUEL 18.08.2000 N. 267

- 1. Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile
- Di Benedetto Roberta
- 2. Visto, si esprime parere favorevole in ordine regolarità alla tecnica.
- Di Benedetto Roberta